



Quaderno Tecnico ISI

3

Il Direttore dei Lavori

Responsabilità

Incarico

Sentenze

Assicurazione

Il Direttore dei Lavori

Responsabilità, Incarico, Sentenze, Assicurazione

ottobre 2016

versione n. 1

Sommario

<i>Il Direttore dei Lavori</i>	1
Sommario	2
1. Introduzione	4
2. La figura del Direttore dei Lavori	5
2.1 <i>I profili di responsabilità</i>	5
2.1.1 Responsabilità penale	5
2.1.1.1 Certificazioni tecniche	5
2.1.1.2 Ambito urbanistico-edilizio e ambientale.....	6
2.1.1.3 Opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica	8
2.1.1.4 Estensione a reati di maggiore gravità	8
2.1.1.5 Il crollo per sisma; un caso rilevante	9
2.1.2 Responsabilità civile	10
2.1.3 Responsabilità amministrativa	11
2.2 <i>Ambito dell'incarico</i>	12
2.2.1 Il DL nei lavori pubblici.....	12
2.2.2 Il DL in ambito privato	15
2.2.2.1 Quali responsabilità?	15
2.2.2.2 Responsabilità contrattuale.....	16
2.2.2.3 Responsabilità extracontrattuale	17
2.2.2.3 Incarico	17
2.2.2.4 Valutazione della responsabilità.....	17
3. La copertura assicurativa	19
3.1 <i>Tipi di responsabilità</i>	19
3.2 <i>Aspetti da valutare</i>	19
3.2.1 Oggetto dell'assicurazione	19
3.2.2 Esclusioni e limitazioni.....	19
3.2.3 Franchigia e scoperto	20
3.2.4 Responsabilità solidale	20
3.2.5 Validità.....	21
3.2.6 Garanzia postuma.....	22
3.2.7 Denuncia, gestione della pratica e spese legali	22
Bibliografia e sitografia	24

1. Introduzione

Sembra utile riportare, a introduzione di questo breve **Quaderno Tecnico**, pochi dati estrapolati da una ricerca UE di qualche anno fa, con oggetto i difetti nelle costruzioni:

- il 25% sono dovuti a carenze nella fase di progettazione;
- il 25% a disfunzioni nel coordinamento dei diversi operatori durante la realizzazione;
- il 50% a carenze di controllo in fase esecutiva, specifiche tecniche non corrette, problemi finanziari, ecc...

Vedremo nel seguito come, nel bene e nel male, sia determinante la figura del **Direttore dei Lavori** e come questo ruolo sia tanto più delicato quanto maggiormente importante con il proliferare di leggi e il progredire della tecnologia.

Si tratta, ovviamente dato l'ambito, di un **documento work-in-progress**, che abbiamo ritenuto utile fare uscire ora, in questo periodo storico ricco di input e potenziali cambiamenti per i professionisti; l'idea è quella di fotografare questi ultimi anni, legandoli agli aspetti normativi e giurisprudenziali, pubblici e privati, assicurativi.

Per quanto riguarda il Codice degli Appalti, ci si atterrà per il momento al D.Lgs. 163/2006 (Codice) e rispettivo D.P.R. 207/2010 (Regolamento), in quanto tutt'ora di riferimento per i lavori in corso e soprattutto per la responsabilità legata a tutti quelli iniziati prima del 2016. Il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016) sarà quindi trattato a titolo informativo, essendo ad oggi ancora in fase di "perfezionamento"; sarà inserito nella prima revisione del presente documento.

Infine, è in lavorazione una seconda parte del Quaderno Tecnico, molto più pratica, che conterrà in maniera puntuale e sintetica schede, modi di operare, specifiche sull'utilizzo di materiali e tecnologie costruttive, il tutto dedicato al **mondo delle strutture e dell'antisismica**, chiara vocazione della nostra Associazione; un vero e proprio **strumento operativo**, manuale da portare in cantiere e consultare per muoversi con maggiore sicurezza nel mare di obblighi e responsabilità che contraddistinguono il ruolo del Direttore dei Lavori.

Buona lettura dunque, in attesa dei prossimi aggiornamenti.

Gruppo di Lavoro "Norme, certificazioni, Controlli in cantiere"

Andrea Barocci - coordinatore

2. La figura del Direttore dei Lavori

A differenza di quanto avviene per il progettista nell'assunzione del proprio incarico, il direttore dei lavori contrae un'obbligazione di mezzi che consiste in uno specifico impegno del professionista nell'assolvere le mansioni assegnate con la diligenza necessaria e richiesta per garantire la corretta esecuzione dell'opera; vedremo nei capitoli successivi cosa significa questa frase "granitica" ma, purtroppo, eloquente.

Infatti nell'ambito della direzione lavori, quando si parla di diligenza richiesta al direttore dei lavori per il controllo dell'esecuzione dell'opera si fa riferimento all'esercizio di particolari e peculiari competenze tecniche che presuppongono un'applicazione di risorse intellettive e operative, da parte del tecnico incaricato, commisurate all'opera da eseguire. Nello svolgimento delle proprie mansioni il direttore dei lavori non dovrà quindi fare riferimento alla normale diligenza per la valutazione della correttezza del proprio operato ma dovrà riferirsi all'applicazione specifica di quella particolare diligenza imposta dalle caratteristiche dei lavori da dirigere.

Il richiamato obbligo di diligenza si esplicita attraverso una serie di attività che il direttore dei lavori deve svolgere e che riguardano, in sintesi:

- il controllo dei lavori (presenza in cantiere anche non giornaliera);
- la conformità delle opere con il progetto (piena rispondenza dei lavori a quanto stabilito dal progetto);
- conformità normativa (adeguatezza e corrispondenza dell'eseguito alle norme vigenti);
- verifica tecnica (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite);
- verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori – completezza delle autorizzazioni richieste).

Da quanto sinteticamente descritto emerge con chiarezza, al di là delle considerazioni normative o giurisprudenziali che hanno ormai da tempo inquadrato il tema della responsabilità del direttore dei lavori, che il criterio guida per lo svolgimento delle proprie mansioni da parte del tecnico incaricato (anche in relazione all'eventuale accertamento di responsabilità che può derivare da eventi o situazioni che abbiano determinato l'avvio di un contenzioso) resta la piena applicazione del concetto basilare della diligenza (insito nell'opera professionale) e del complementare livello di competenza tecnica che deve essere adeguato alle caratteristiche delle opere da eseguire.

2.1 I profili di responsabilità

2.1.1 Responsabilità penale

E' quella derivante dal compimento di un reato. Omicidio colposo (ad esempio in caso di crolli), false certificazioni, infedeli dichiarazioni, reati ambientali, ecc... Un tempo era esclusivamente personale, ora comporta responsabilità anche per la società che il professionista rappresenta.

Vediamo nel seguito le situazioni per le quali il Direttore Lavori è soggetto a responsabilità penale durante lo svolgimento della propria professione.

2.1.1.1 Certificazioni tecniche

Negli ultimi anni si è sviluppata una tendenza legislativa volta a ridurre e talvolta ad eliminare l'intervento pubblico di verifica e controllo della pratica edilizia. Di pari passo con questa tendenza, per contrappeso, si è accompagnata una continua

responsabilizzazione dei tecnici che ha comportato la maggiore esposizione del professionista a rischi di implicazioni penali direttamente collegate al contenuto delle asseverazioni rilasciate.

Ai fini della legge penale, la qualifica giuridica attribuibile a colui che, debitamente abilitato, rilasci un determinato certificato è quella di *persona privata esercente un servizio di pubblica necessità*, ai sensi dell'art. 359 Cp. In materia edilizia, affinché non vi fossero dubbi in ordine al Vostro livello di responsabilità, l'art. 29 c. 3 del DPR 380/01 chiarisce che il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 Cp. Ne consegue che se emette un certificato non rispondente al vero, può essere punito con la pena della reclusione sino ad un anno.

Secondo la giurisprudenza *il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione* (Cass. Pen sez III 20 maggio 2010 n. 27699).

Quindi secondo la giurisprudenza, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (d.i.a.) ha natura di "certificato", e pertanto risponde del delitto previsto dall'art. 481 c.p. (*falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*) il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici (Cass. Pen., sez. III, 21.10.2008 n. 1818, CED 2008). La stessa cosa si può ritenere per l'allegazione di planimetrie false.

Ovviamente nel nostro caso tutto quanto sopra ha rilevanza quando, nel mentre del suo operato, il Direttore Lavori provveda personalmente a redigere le varianti.

Tutti i reati sopra descritti hanno natura dolosa. In questo caso è sufficiente che si configuri il dolo generico, che consiste nella rappresentazione da parte dell'agente di tutti gli elementi del fatto tipico, senza necessità di ulteriori finalità collaterali. Ciò che rileva è quindi che il soggetto che firma la falsa attestazione sia cosciente che i dati da essa riportati siano in tutto o in parte falsi e, nonostante questo, ne attesti la veridicità. Questi reati non sono punibili a titolo di mera colpa.

Tuttavia non è sempre facile difendersi invocando la mera colpa ed asserendo "mi sono negligenemente sbagliato, chiedo scusa". Infatti, bisogna fare attenzione poiché talora il confine tra il dolo e la colpa può divenire molto effimero. Senza entrare nei dettagli tecnici in questa sede, talvolta potrebbe risultare semplicemente poco credibile un errore commesso da un professionista, dotato di tutta la strumentazione idonea, nel compiere la certificazione. Pertanto, il solo fatto di essere un esperto del settore, potrebbe essere non già la prova del dolo, ma quanto meno un elemento alquanto sintomatico della sua sussistenza.

Un'altra caratteristica dei reati di falsità ideologica è la configurazione dei medesimi come reati di pericolo: in questo caso la protezione del bene giuridico è anticipata, non essendo necessario il verificarsi del danno al bene in questione. Bisogna sottolineare che nei reati in questione il bene giuridico protetto è la pubblica fede e non la corretta progettazione di un palazzo o l'integrità fisica dei suoi utenti: il legislatore quindi intende tutelare la fiducia che la società ripone nella correttezza degli atti pubblici (Cass Sez U n. 7299/84). La conseguenza di tale affermazione è quindi che il reato viene integrato anche quando il diretto destinatario dell'atto sia a conoscenza della falsità (o se ne possa facilmente accorgere) o addirittura concorra alla stessa.

2.1.1.2 Ambito urbanistico-edilizio e ambientale

Alcune sanzioni penali fra le più ricorrenti sono contenute nell'art. 44 del DPR 380/01: sono previsti reati commissibili da chiunque e, a maggior ragione, dalle figure previste dall'art. 29, come il direttore dei lavori o il progettista. Essi sono attribuibili a un soggetto, purché risulti un suo contributo soggettivo all'edificazione riscontrata come non conforme o abusiva.

Il problema, in materia edilizia, specie per coloro i quali esercitano la libera professione, si pone perché ogni professionista, tendenzialmente, fa di tutto per andare incontro alle esigenze del cliente, senza contare che da questi egli viene remunerato (per es. come progettista o direttore dei lavori). Tuttavia esiste un limite, oltre il quale non si può andare, sicché quando lo si valica, si rischia di commettere degli illeciti e, a volte, addirittura dei reati.

Le sanzioni previste dall'art. 44 possono diventare rilevanti per un tecnico, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 29 del medesimo DPR 380/2001, laddove quest'ultimo assuma la qualifica di direttore dei lavori.

L'art. 29 DPR 380/01 è intitolato: *Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività.*

1. *Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.*

2. *Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.*

Si citano dunque alcune sentenze in merito.

In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del DPR 380/01, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica. (Annulla senza rinvio, App. Torino, 24 Gennaio 2008 Cassazione penale, sez. III, 20 gennaio 2009, n. 14504 S. e altro; CED Cass. Pen. 2009, 243474)

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto. (Rigetta, App. Caltanissetta, 26 Settembre 2006; Cassazione penale, sez. IV, 21 febbraio 2008, n. 18445; S. CED Cass. Pen. 2008, 240157)

In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico, e sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia manifestato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le sue direttive erano state disattese o violate: proprio per la sua posizione, pertanto, il direttore dei lavori risponde penalmente anche allorché si disinteressa dei lavori pur senza formalizzare, o formalizzando in ritardo, le proprie dimissioni. (Cassazione penale, sez. III, 26 aprile 2007, n. 23129; M. e altro; Riv. giur. Edilizia 2007, 6 1722)

In tema di reati edilizi, e specificamente di lavori di costruzione edilizia in assenza del relativo permesso, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell'illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all'onere di accertare l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, ma vanno esenti da responsabilità sia in caso di lavori eseguiti in difformità dal titolo, dal momento che la legge ha attribuito espressamente al direttore dei lavori l'obbligo di curare la corrispondenza dell'opera al progetto, sia in caso di mancato rispetto colposo delle norme urbanistiche e di piano, perché dalla responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori, che è organo tecnico ben più qualificato. (Cassazione penale, sez. III, 30 novembre 2006, n. 8407 R.B. Cass. Pen. 2008, 1 358)

Il direttore dei lavori che, senza formalizzare le proprie dimissioni dall'incarico, si disinteressa dell'esecuzione delle opere edilizie realizzate in difformità del provvedimento autorizzatorio, risponde anch'egli del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, stante l'obbligo, gravante sullo stesso, di vigilare sulla esecuzione delle opere. (Cassazione penale, sez. III, 07 novembre 2006, n. 38924 P. Cass. Pen. 2007, 11 4308)

La violazione dell'obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, configura una ipotesi di reato anche dopo la entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 27, comma 4, e 44 lett. a) del citato d.P.R. n. 380, a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell'esecutore. (Cassazione penale, sez. III, 07 aprile 2006, n. 16037. B. Cass. Pen. 2007, 6 2615)

2.1.1.3 Opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica

Il DPR 380/01, oltre alla prima parte dedicata all'attività edilizia in generale, di cui abbiamo appena visto alcuni reati, prevede una seconda parte intitolata "normativa tecnica per l'edilizia".

L'art. 64, dal titolo "Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità", riporta:

1. *La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.*
2. *La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.*
3. *L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.*
4. *Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.*
5. *Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.*

Quanto sopra va ad avallare l'art. 3 della L1086/71: *Responsabilità - [...] Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.*

Quindi in materia di opere in conglomerato cementizio armato, secondo l'esplicita previsione dell'art. 3 l. 5 novembre 1971 n. 1086, il progettista ha "la responsabilità diretta di tutte le strutture dell'opera, comunque realizzate"; pertanto, ove si sia avvalso di collaboratori, egli non si esime da responsabilità delegando ad altri tale compito, su di lui direttamente incombente, senza poi procedere ai necessari e dovuti riscontri e controlli al riguardo, facendo acriticamente propri elaborati e calcoli. (Cass. Pen., sez. IV, 27 aprile 1999, n. 7021; Bollettino legisl. tecnica 2000, 183 (s.m.); Giur. bollettino legisl. tecnica 2000, 193 (s.m.)

Si precisa che questi reati costituiscono figure del tutto autonome ed indipendenti da quelli relativi ai vari tipi di intervento legati al permesso di costruire, DIA, ecc (§2.1.1.1). Quindi possono essere consumati tutte le volte che si effettuano costruzioni in cemento armato o in metallo, anche in presenza delle autorizzazioni edilizie.

Secondo poi l'art. 66 DPR 380/01, il direttore dei lavori, nei cantieri in cui vengono effettuati lavori in conglomerato cementizio, deve conservare il progetto e la relazione illustrativa. Se non vi ottempera rischia di incorrere nella contravvenzione prevista dall'art. 73.

Si precisa infine che, oltre a quanto sopra riportato, se la costruzione viene realizzata in zona sismica è necessario rispettare gli artt. 83 ss del DPR 380/01 e i Decreti Ministeriali pertinenti in materia.

2.1.1.4 Estensione a reati di maggiore gravità

E' importante ricordare che a fronte di qualunque violazione concernente qualsiasi intervento edilizio, vi sono altri reati comuni, ben più gravi di quelli trattati sinora, che possono dipendere, anche solo in parte, dalle violazioni viste prima oppure essere ad esse connesse.

La persona addetta alla verifica di regolare funzionamento di un impianto è responsabile degli eventi lesivi che discendano da errori progettuali o di costruzione dell'impianto stesso quando detti errori - di norma imputabili al progettista o al costruttore del bene - appaiono evidenti per l'addetto, in considerazione delle sue competenze tecniche, e lo stesso ometta di segnalarli al proprietario o gestore dell'impianto (fattispecie nella quale è stata riconosciuta la responsabilità penale ex art. 589 e 40, comma 2, c.p., del collaudatore di una giostra che aveva ommesso di rilevare un'anomalia di costruzione dell'impianto la quale,

provocando il distaccamento di una cabina, ha determinato la morte degli occupanti). (Cassazione penale, sez. IV, 06 dicembre 2001, n. 4699; Stobbia e altro; Riv. Pen. 2002, 480)

In tema di eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, costituisce "insidia" tale da dar luogo a responsabilità, anche penale, dei soggetti che avrebbero avuto l'obbligo di eliminarla, quella costituita dalla presenza di uno scavo non protetto da barriere all'interno di un anello rotatorio aperto al traffico nonostante il mancato completamento dei lavori di realizzazione, in assenza di adeguata segnalazione ed illuminazione (nella specie, in applicazione di tale principio, sono stati riconosciuti corresponsabili di omicidio colposo il direttore tecnico dell'impresa incaricata dei lavori, il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento per conto dell'ente pubblico committente, in relazione al decesso di un automobilista il quale, immessosi nella rotatoria e perduto il controllo del veicolo, era finito nello scavo, così riportando lesioni di esito mortale). (Cassazione penale, sez. IV, 27 aprile 2006, n. 38410; F. e altro; Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 2 119)

Il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro. (Cassazione penale, sez. IV, 26 novembre 1993; Disca)

In materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente è corresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione. Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose. Il margine più o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati (appaltatore e direttore dei lavori) non esclude di per sé la sua colpa concorrente sotto il profilo eziologico. (Cassazione penale, sez. III, 24 aprile 1992; Togni; Riv. Pen. 1993, 605; Giust. pen. 1993, II, 357 (s.m.))

2.1.1.5 Il crollo per sisma; un caso rilevante

La Corte di Cassazione, con sentenza penale n.36285/2016, ha fornito importanti indicazioni sul tema delle ristrutturazioni di edifici e responsabilità del direttore dei lavori in caso di successivo crollo per terremoto.

Di fatto, il tema principale oggetto della sentenza è l'ambito di attribuzione di responsabilità, ossia l'obbligo, per il tecnico chiamato ad occuparsi di lavori che incidono su una limitata porzione dell'edificio, di garantire non solo la corretta esecuzione dei lavori affidatagli, ma anche la complessiva sicurezza dell'edificio.

Il caso specifico a cui si riferisce la sentenza è relativo al lavoro di ristrutturazione inerente un edificio de L'Aquila, avvenuto sette anni prima del sisma del 6 aprile 2009, che aveva visto protagonista un tecnico, direttore dei lavori, per la progettazione ed esecuzione del rinforzo di sei pilastri in calcestruzzo armato. Col terremoto, poi, l'edificio è completamente crollato causando la morte di 13 persone e il ferimento di altre 3.

La Cassazione, premettendo che *ove si tratti di opere del tutto autonome rispetto ad altre già esistenti in situ o in via di realizzazione non può pretendersi dal tecnico delle prime che si faccia carico della conformità e più genericamente della sicurezza di opere rispetto alle quali non vi è norma di diritto privato o di diritto pubblico che gli riconosca un potere di intervento*, precisa che il lavoro in oggetto aveva carattere strutturale, ossia *si trattava di lavori di incamiciatura di sei pilastri, con effetti sullo stato tensionale dei medesimi (oggetto dell'intervento a sue cure). Sicché egli aveva l'obbligo giuridico di osservare la normativa antisismica all'epoca vigente, la quale implicava l'accertamento della consistenza dei pilastri sui quali eseguire l'intervento; dal che sarebbe derivata la conoscenza dei difetti strutturali che viziavano i sei pilastri.*

Quindi, la colpa del progettista deriva dal fatto che *non ha osservato le norme della legislazione antisismica, le quali hanno per l'appunto la funzione di rendere l'edificato in grado di resistere agli eventi tellurici caratteristici dell'area dell'insediamento (non a caso esisteva al tempo una classificazione della aree del territorio nazionale, distinte per grado di rischio sismico, con effetti diretti sulla tipologia costruttiva da adottare). Inoltre, egli ha attestato che le opere erano rispondenti alle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti.*

Nella fattispecie, infatti, *non si è affermato un obbligo di intervento o di segnalazione di difetti che attenevano a ulteriori e differenti porzioni dell'edificio, ma di un obbligo delimitato all'opera affidata alle cure del direttore dei lavori.*

L'aspetto singolare, interessante per il nostro documento, è in ogni caso la responsabilità attribuita alla figura del direttore dei lavori. Nello specifico:

- [...] *il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale questi può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, d.P.R. n. 380 del 2001 [...]*

- [...] *il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto [...]*

- [...] *il direttore dei lavori sia tenuto a garantire che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte: lo è sulla scorta del contratto che lo lega al committente, tanto che la giurisprudenza civile afferma in termini diversificati ma convergenti l'obbligo (in specie per il direttore dei lavori) di garantire che l'esecuzione dei lavori sia non solo conforme a quanto previsto dal capitolato ma anche alle regole della tecnica [...]*

2.1.2 Responsabilità civile

Deriva dall'aver causato danni a un soggetto terzo ed è di tipo patrimoniale.

Può essere *contrattuale* o *extra-contrattuale*. La prima deriva dal rapporto tra il professionista e il proprio cliente quando quest'ultimo è danneggiato da negligenze o errori. La seconda subentra quando una parte terza è danneggiata dal comportamento (colposo o doloso) del professionista.

La norma di riferimento è quindi l'art. 2230 CC: *Prestazione d'opera intellettuale - [I] Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. [II] Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.*

Vi sono due elementi caratterizzanti la prestazione:

- *Elemento oggettivo*: L'attività svolta e il servizio fornito si caratterizzano per l'apporto di natura intellettuale.

- *Elemento soggettivo*: L'attività può essere svolta solo da un libero professionista iscritto a un albo.

La prestazione nasce da un rapporto fiduciario tra cliente e professionista e deve confluire, a tutela di entrambi i soggetti, in un incarico professionale; quest'ultimo, in ambito privato¹, ha la forma del contratto con libertà sia di forma che di contenuto. La prestazione deve comunque essere svolta con *diligenza*, che rappresenta il modello di comportamento di riferimento per quanto concerne la esecuzione di un'obbligazione. La diligenza va quindi a sommarsi al titolo professionale, componendo i due elementi di riferimento per una prestazione:

- *Perizia*: Utilizzo da parte del professionista di specifiche cognizioni tecniche che egli stesso riconosce di avere dal momento che ha accettato un incarico.

- *Prudenza*: Si tratta di tutte le cautele da utilizzare nei singoli casi concreti, sulla base di valutazioni tecniche apprezzabili dal professionista stesso.

La sintesi è che, in caso di *inadempimento*, questo sia necessariamente dovuto alla mancata osservanza della diligenza; ne consegue quindi il risarcimento del danno.

Il professionista viene esentato dalla responsabilità solo se dimostra che l'inadempimento è dovuto a caso fortuito, forza maggiore o comunque ad un evento a lui non imputabile oppure che si era posta nel corso della prestazione la necessità di risolvere un problema di notevole complessità tecnica e non vi è dolo o colpa grave.

¹ Per i lavori pubblici è invece regolato da D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010

Negli altri casi subentra l'art. 1218 CC: *Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.* Il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore oltre all'eventuale mancato guadagno.

Il danno, a sua volta, può essere distinto in:

- *Danno patrimoniale*: Consiste nel danno emergente e nel lucro cessante ovvero si identifica con quel tipo di danni che intaccano direttamente il patrimonio del creditore e hanno già insita una valutazione di carattere economico. La quantificazione è già determinata o facilmente determinabile fermi restando gli eventuali interessi.

- *Danno non patrimoniale*: Ricomprende tutte le voci di danno non riconducibili al danno patrimoniale per esclusione: danno biologico e morale. Il danno biologico viene determinato caso per caso in base a tabelle consolidate dei tribunali; il danno morale non è riconducibile a tabelle e ogni caso è indipendente.

2.1.3 Responsabilità amministrativa

Se il Direttore Lavori opera per conto di una pubblica amministrazione, anche se non ne è dipendente, può essere chiamato a risarcire i danni da lui causati; il danno può essere anche erariale qualora sia accertato dalla Corte dei Conti.

Formalmente, La responsabilità amministrativa è un tipo di responsabilità patrimoniale che si concretizza in capo ad un dipendente della pubblica amministrazione che si rende colpevole di un danno alle casse erariali. Il danno alle casse erariali si può realizzare o perché il dipendente ha danneggiato direttamente lo Stato o perché ha costretto lo Stato a risarcire un altro cittadino a causa di un suo errore (la Costituzione italiana prevede che in caso di danno provocato da un dipendente pubblico sia lo Stato a risarcire il cittadino danneggiato e che solo successivamente lo Stato si rivalga sul dipendente). Il danno deve essere cagionato dal dipendente nell'esercizio delle sue funzioni a seguito di una condotta illegittima.

È da evidenziare che la giurisprudenza ha limitato questo tipo di responsabilità ai soli casi di dolo (intenzione di causare un danno allo Stato) o di colpa grave per cui un dipendente pubblico che causa un danno erariale (cioè danno alle casse dello Stato) ma che lo fa con una negligenza minima non incorre nella responsabilità amministrativa.

E' bene inoltre ricordare e sottolineare che questa responsabilità non riguarda soltanto i tecnici pubblici dipendenti, ma anche i liberi professionisti nel momento in cui assumono determinati incarichi che configurano un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione. La Corte dei Conti, quindi, rimane competente, in questo caso, a giudicare anche soggetti che non sono dipendenti pubblici o amministratori.

Proprio per questi aspetti diventa predominante il ruolo del direttore dei lavori di un'opera pubblica rispetto a quello del progettista. Dopo un lungo dibattito su questo tema, infatti, una sentenza (Cass. S.U. n.5781/2004) ha sancito che *il direttore dei lavori di un'opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti i quali comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, assumendo la qualità di organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.*

I repertori offrono vari esempi a questo proposito, che toccano tutti i momenti funzionali della direzione lavori.

Ad esempio, la condanna per l'aver dato pareri circa la necessità di proroghe del termine di ultimazione dei lavori, *concorrendo in questo modo alla adozione di scelte amministrative che abbiano comportato la mancata applicazione delle penali contrattualmente previste a carico dell'impresa per il ritardo* (C.Conti Molise, 11.2.2002 n.4); oppure subisce condanna il DL che resti inerte dinanzi a gravi ritardi di esecuzione imputabili all'appaltatore di un'opera pubblica comunale, senza replicare neppure alle di lui riserve, e si sottragga altresì al dovere di tenere una contabilità ordinata e tempestiva, non può non rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa indiretta per colpa grave, dei danni civili corrisposti dall'ente locale verso la ditta appaltatrice, nonché dei costi del procedimento arbitrale (Corte Conti, sez. II, 26 giugno 2002, n. 210/A).

Altra ipotesi di rilevante gravità si è ravvisata quando il DL ordina all'appaltatore senza il consenso dell'ente appaltante l'esecuzione di varianti al progetto con lavori aggiuntivi impegnando così l'amministrazione per una spesa maggiore dell'importo dell'appalto aggiudicato (C.Conti,IV, n.303/2000); altre ipotesi di condanna riguardano, ancora, la inutilizzabilità dell'opera conseguente a cattiva gestione dell'edificazione; o la cattiva gestione dei fondi pubblici che consentivano l'edificazione.

Per quanto concerne i compiti amministrativi (che determinano anche la responsabilità del collaudatore) vanno citate le sentenze che hanno riconosciuto la responsabilità per la mancanza di documentazione necessaria, la mancata corretta tenuta dei registri, la mancata contestazione di errori della impresa, la mancata relazione su fatti o dati o aspetti rilevanti all'ente o al responsabile del procedimento, e così via.

La logica di quanto sopra riportato è semplice. Accertato il danno, il direttore dei lavori e, dopo la riforma, il responsabile del procedimento, sono i soggetti più facili da colpire, proprio per le funzioni da essi ricoperte, e proprio per quella garanzia di *legalità* che il DL riveste nell'ambito della realizzazione dell'opera pubblica. L'accusa, infatti, può essere condotta più agevolmente ove parta con l'affermazione di doveri funzionali contrapposti ad un risultato (il danno patito dalla p.a.) che il professionista doveva evitare, e ove sottolinea l'esistenza di doveri di vigilanza attiva, di controllo, di prevenzione, di diligenza e preparazione che avrebbero certo determinato un risultato pratico doveroso. In questo modo, basta colmare la lacuna probatoria del nesso di causalità tra doveri e danno prodotto per integrare lo schema della responsabilità previsto dalla legge. In moltissimi casi la mancanza di prove documentali rende difficile l'opera del difensore; in un processo tutto documentale, che verte in materia di procedimenti amministrativi, la mancanza di documenti è una carenza difficile da colmare.

Qui si sconta una non saggia prassi di molti professionisti, i quali si affidano alla loro capacità relazionale con l'impresa e con l'ente e svolgono gran parte della loro attività tutta verbale, lasciando, purtroppo, solo tracce verbali di alcuni passaggi critici del lavoro svolto. Un complesso di attività che svanisce come inesistente nel processo, ove contano le prove e non i racconti, con evidenti pregiudizi per la difesa.

Da un lato, infatti, si ha quasi paura a scrivere fatti che vengono reputati potenzialmente pregiudizievoli per l'ente; dall'altro si tende a non aggravare la posizione dell'impresa, per la consueta fretta di rispettare il crono programma, alla luce dell'interesse dell'ente a completare l'opera. Non contestare certi comportamenti dell'impresa, il non rispondere per iscritto a diffide o a richieste di informazioni o il non trasmettere relazioni ma limitarsi alle telefonate, o il minacciare solo a parole la corretta tenuta del cantiere, si può pagare cara in termini processuali, giacché si impedisce una replica alla presunzione di mala gestione su cui punterà la Procura. In questo modo si crea poi un vuoto probatorio che faciliterà l'immagine di un DL che ha deviato dalle sue funzioni, e che non solo ha creato danni, ma ha creato ambiguità nel rapporto contrattuale, ha impedito una adeguata tutela all'ente per la mancanza di documenti, di contestazioni, di relazioni che avrebbero consentito e determinato atti diversi e quindi con il suo comportamento si è arrogato funzioni non sue, tacendo quando doveva parlare o assecondando inerzie dannose, quasi a diventare arbitro, e non controllore, delle prerogative dell'una o dell'altra parte. Il tutto, nella pratica, viene poi marcato con la consueta conflittualità con la tesi difensiva del responsabile del procedimento, che è portatore, ovviamente, di interessi e quindi di una strategia difensiva opposta nel processo.

2.2 Ambito dell'incarico

2.2.1 Il DL nei lavori pubblici

Per i Lavori Pubblici il DL è sempre obbligatorio (Art. 130 D.Lgs. 163/2006 Codice) e compiti e responsabilità di quest'ultimo sono definiti nell'Art. 148 del Regolamento D.P.R. 207/2010. Anche contenuti e limiti dell'incarico sono quindi definiti nel Regolamento.

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.

Al momento della scrittura del presente documento è entrato in vigore il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. Quest'ultimo riporta i ruoli del Direttore dei Lavori all'art. 101, come di seguito.

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della

loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'approfondimento sul NUOVO CODICE DEGLI APPALTI sarà presente in una futura revisione del presente Quaderno tecnico in quanto, ad oggi, diversi capitoli sono oggetto di revisione, incluso quello sulla Direzione Lavori.

2.2.2 Il DL in ambito privato

Il committente nel corso dell'esecuzione dell'opera ha diritto (ex art. 1662 CC) di *controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato*. Tale diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista appositamente incaricato: il direttore dei lavori.

Nel contratto di appalto privato la nomina del direttore dei lavori è quindi facoltativa, al contrario di quanto succede nell'appalto di lavori pubblici, dove la sua designazione è sempre prevista dal codice degli appalti pubblici. La differenza in questo caso non risiede nella diversità di funzioni bensì nel diverso e più penetrante potere di ingerenza nei lavori.

Compito principale del prestatore d'opera intellettuale tecnica, quale è il direttore dei lavori appaltati, è quello essenzialmente di assistere e sorvegliare i lavori, dando se del caso, le opportune istruzioni, ma non potendo ordinare variazioni dell'opera o acquistare materiali di propria iniziativa.

E' evidente che dalle violazioni di questi elementari compiti possono scaturire in capo al direttore dei lavori responsabilità di carattere civile e penale che andremo ad analizzare nel seguito. Come primo aspetto è importante evidenziare che la nomina del direttore dei lavori risulta avere una duplice valenza:

a) una di rilevanza pubblica legata all'esercizio della propria professione e al ruolo assegnatogli dal Testo Unico per l'edilizia DPR380 2001;

b) una rilevanza di tipo privatistico data la sua particolare posizione nei confronti del committente dell'opera.

2.2.2.1 Quali responsabilità?

Nell'ambito privato il DL è obbligatorio solo per le prestazioni specialistiche (p.es. le strutture) ed il committente, negli altri casi, potrebbe anche non nominarlo. Se nominato le responsabilità sono individuate all'Art. 29 del Testo Unico D.P.R. 380/2001. In ambito privato può essere, come di consueto, interfaccia tecnica, controllore e garante della buona riuscita dei lavori nell'interesse del committente; può anche però limitarsi ad una verifica di rispondenza dell'opera ai progetti depositati, diventando un mero garante nei confronti della collettività.

Negli anni vi è stata una evoluzione interpretativa per quanto riguarda le responsabilità della DL.

Obbligazione di mezzi: Il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare diligentemente la propria opera per raggiungere il risultato desiderato dal cliente, ma non a conseguirlo, poiché per ottenerlo può essere necessario il concorso di altri fattori non dipendenti dall'attività del prestatore d'opera intellettuale né sempre da lui dominabili o controllabili.

Obbligazioni di risultato: La prestazione dovuta è costituita proprio dal risultato. La responsabilità in questo caso si configura per il solo fatto che il risultato non viene conseguito.

In passato vi era la consapevolezza che le prestazioni del professionista sono spesso connotate da un alto tasso di aleatorietà; il risultato infatti può essere raggiunto solo con il concorso di ulteriori fattori favorevoli, estranei al professionista. In quest'ottica, l'onere del professionista era quello di svolgere in modo corretto il proprio incarico, senza alcun legame sul conseguimento del risultato.

Purtroppo negli ultimi anni, a partire dalla fine degli anni '90, la situazione è cambiata radicalmente. Tutte le ultime sentenze sono concordi nell'individuare a carico del DL, se preventivamente non ha concordato nel contratto i propri doveri e competenze, una responsabilità estesa anche al processo costruttivo. La giurisprudenza ritiene infatti a carico del DL non solo l'accertamento di conformità dell'opera al progetto, ma anche l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire che l'opera venga realizzata in modo ottimale con segnalazione di tutte le anomalie, errori e inconvenienti; nel caso non si possa rimediare occorre sospendere il cantiere (si tratta di *diligenza quam in concreto*). Quest'ultima è l'unica strada che ha il DL per scindere il proprio profilo di responsabilità da quello del costruttore (anche il costruttore infatti è responsabile in quanto i difetti di un'opera vengono ritenuti conseguenza di inadempienze da parte di entrambi, quindi la responsabilità di uno non esclude quella dell'altro).

Cassazione Civile (sez. II 27/01/2012 n° 1218):

E' giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 24 luglio 2007 n. 16361) che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera.

Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore, di riferirne al committente: in particolare, l'attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi.

Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera (v. Cass. 24 aprile 2008 n. 10728).

C'è stata un'inversione di rotta rispetto agli anni precedenti.

Corte di Appello di Milano 21/05/1974:

Con specifico riferimento alla responsabilità del progettista si è dalla S.C. statuito che questi verso il committente risponde in base ai principi relativi alla disciplina delle professioni intellettuali (Cass. 10/05/1961 n° 1112). L'appaltatore ed il progettista rispondono dunque verso il committente sulla base di un diverso titolo; da ciò si fa derivare il principio che le due responsabilità non debbono ritenersi solidali (Cass. 27/03/1965 n° 1520). Esse e le relative azioni stanno quindi in concorso non cumulativo, nè graduale, ma alternativo; il committente può rivolgersi per l'intero danno contro il solo appaltatore o contro il solo progettista, a sua scelta; una volta soddisfatto per intero da uno dei due, nulla può pretendere dall'altro; soddisfatto da uno solo in parte, può agire contro l'altro per la differenza. A sua volta, chi abbia soddisfatto il committente non ha regresso verso l'altro debitore, perchè nei rapporti tra i due debitori non si possono estendere analogicamente le regole proprie delle obbligazioni solidali (Cass. 06/09/1968 n° 2887). Allo stesso modo, si atteggia il concorso tra la responsabilità del direttore dei lavori e quella dell'appaltatore, perchè anche in questa ipotesi la responsabilità dell'appaltatore, derivando dalla violazione di un contratto d'appalto, è alternativamente concorrente e non solidale rispetto a quella che può ascrivarsi o al direttore dei lavori, derivante dalla violazione di un contratto di prestazione d'opera professionale.

2.2.2.2 Responsabilità contrattuale

Deriva dalla violazione di obblighi contrattuali. Per poterla valutare è necessario tenere conto delle caratteristiche del caso specifico ed in particolare delle mansioni a carico del DL e delle oggettive cause del danno: *dirigere* non è equivalente a *fare*. Il controllo del DL non può spingersi al punto di verificare la correttezza di ogni singolo dato progettuale, ma è circoscritto all'accertamento dell'attendibilità dei dati progettuali. Allo stesso modo al DL non è chiesto di vigilare in ogni momento ed in ogni zona del cantiere per effettuare se la manodopera stia effettuando le lavorazioni così come previsto, ma è suo compito fornire le indicazioni e le istruzioni necessarie per svolgere correttamente i lavori controllando periodicamente e/o a campione che l'appaltatore vi si attenga. Del resto il DL non ha un potere di coazione materiale nei confronti dell'appaltatore. Sostanzialmente quindi la responsabilità del DL è sempre secondaria rispetto a quella di progettista e appaltatore.

2.2.2.3 Responsabilità extracontrattuale

Deriva dalla violazione di leggi e precetti generali che impongono il rispetto di interessi altrui; è quindi necessario, prima di tutto, accertare se il professionista abbia espletato il suo incarico rispettando norme e regolamenti ed applicando le nozioni che ogni tecnico deve conoscere, tenendo comunque conto delle circostanze specifiche a lui note. Questi aspetti sono fondamentali in quanto l'Art. 2236 del CC prevede che, in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista non risponda dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave. La norma parte dall'assunto che ogni ingegnere possiede un bagaglio di nozioni tecniche e riceve incarichi proprio in virtù di queste sue conoscenze; di conseguenza la conoscenza e la perizia che gli sono richieste sono parametrare a quelle che deve avere un professionista preparato per l'attività che svolge. L'errore quindi non comporta il risarcimento dei danni solo se si accerta che il caso presentava difficoltà superiori a quelle normali, e cioè richiedeva competenze particolari e specifiche che andavano al di là della normale preparazione dei professionisti del settore.

2.2.2.3 Incarico

Nell'ambito privato contenuti e limiti dell'incarico possono essere molto vari, a differenza dell'ambito pubblico in cui è tutto regolamentato. Se il DL è obbligatorio per le prestazioni specialistiche, allora i suoi compiti e responsabilità sono circoscrivibili a quell'ambito; negli altri casi, essere il DL non deve comportare l'assunzione di responsabilità su mansioni specifiche non espressamente assegnategli, quali ad esempio: controllo e accettazione dei materiali, verifica della corretta esecuzione in ottemperanza al contratto d'appalto, liquidazione dei lavori all'impresa, verifiche e controlli a fine lavori. Dal momento che, in ambito privato è il contratto che regola i rapporti tra DL e committente, è fondamentale che nel contratto stesso siano esplicitati i compiti che saranno affidati alla DL; in particolare, relativamente al tema di eventuali vizi o difformità dell'opera, deve essere chiarito già all'atto dell'incarico se tra i compiti del professionista rientra anche la già esplicitata *obbligazione di risultato*.

2.2.2.4 Valutazione della responsabilità

Trattazione standard, escludendo che i vizi/difetti derivano da mancata cura o manutenzione degli occupanti.

Individuazione dei soggetti:

- **Committente:** Promuove la realizzazione e sceglie tutti o parte dei seguenti soggetti.
- **Progettista:** Effettua il progetto dell'opera. Può in realtà essere suddiviso in altre figure: architettonico, strutturale, impiantista oltre ad altri eventuali specialisti (certificazione energetica, isolamento acustico, antincendio, ecc...).
- **Appaltatore:** Realizza l'opera progettata. In alcuni casi può avvalersi di ditte specializzate per alcune opere (subappaltatori).
- **Direttore dei lavori:** Interviene solo in corso d'opera e controlla che l'opera venga realizzata in conformità al progetto, alle norme di legge e ai progetti depositati presso i pubblici uffici, e quando richiesto la rispondenza al contratto e alla regola dell'arte; in base alle esigenze posso essere individuate figure specialistiche come DL strutturale, DL impiantistico, DL artistico.

La presenza di vizi/difetti può essere dovuta a errori in fase progettuale o esecutiva. Se il DL è designato a rappresentare il committente per il controllo dell'esecuzione dell'opera, è tenuto a:

- Segnalare e correggere eventuali errori progettuali.
- Svolgere accertamenti durante l'esecuzione, affinché siano realizzati secondo progetto, contratto e regola d'arte.
- Redigere il certificato di ultimazione lavori avendo accertato la loro effettiva conclusa realizzazione secondo progetto, contratto e regola d'arte.

L'Appaltatore, a meno che il rapporto contrattuale non lo metta nella situazione di "nudus minister" (cioè di mero prestatore d'opera), è corresponsabile di quanto sta realizzando non solo dal punto di vista esecutivo, ma anche dal punto di vista progettuale perché nel momento in cui accetta di realizzare un'opera secondo un certo progetto, di fatto lo giudica eseguibile, lo condivide e con ciò dichiara implicitamente di essere in grado di svolgerlo a regola d'arte.

Al committente compete la quota di responsabilità di avere scelto quei determinati professionisti ed imprese.

A tutto quanto sopra esposto, se i vizi/difetti non sono immediatamente riscontrabili, occorre inevitabilmente aggiungere il ruolo dell'utilizzatore dell'opera che deve provvedere alla sua manutenzione e al suo corretto utilizzo.

Nota bene: Dopo tutto quanto esposto, è evidente che ogni caso va analizzato singolarmente tenendo in considerazione le caratteristiche peculiari del livello di dettaglio del progetto, degli incarichi dei vari professionisti, del contratto, della qualità del lavoro svolto dall'appaltatore e da tutte le variabili non elencabili.

Per quanto riguarda il DL, è evidente che solo un disciplinare dettagliato che non trovi integrazioni e contraddizioni nei contenuti del contratto d'appalto tra committente ed appaltatore permetterà al professionista di costruire una difesa attendibile in presenza di imputazioni di responsabilità per la mancata qualità dell'opera alle specifiche riportate nel contratto d'appalto. E qui sarà importante il compito del CTU nell'evidenziare, laddove possibile, l'effettiva posizione e ruolo svolto dal professionista incaricato.

In un lavoro privato quindi non è sufficiente la mera qualifica di "Direttore dei Lavori" per attribuire ad un professionista tutte le possibili responsabilità derivanti da un difetto costruttivo, ma dovrà essere anzitutto valutato il contenuto dell'incarico affidato al professionista stesso, anche al di là delle definizioni genericamente mutuata dalla disciplina dei LLPP.

3. La copertura assicurativa

L'art. 2043 del Codice Civile recita: *Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

Esiste una responsabilità, per così dire “generica”, che riguarda ogni persona indipendentemente dalla professione svolta; subentra ogni qual volta venga commesso un *atto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto*. Nel caso del Direttore Lavori, la responsabilità viene definita “professionale”, anche se il termine non è mai contemplato all'interno del Codice Civile.

3.1 Tipi di responsabilità

Tipicamente la differenza è tra responsabilità *contrattuale* ed *extracontrattuale*. Quest'ultima è quella che deriva dall'aver o meno rispettato la legge nello svolgimento del proprio incarico.

La responsabilità contrattuale invece è più delicata, in quanto implica il rispetto di clausole specifiche sottoscritte tra il professionista e il committente, in un rapporto privatistico.

In ambito pubblico abbiamo già visto (§2.2) che i diritti e doveri sono ben inquadrati nelle leggi nazionali; ne consegue che anche la responsabilità extracontrattuale ha un ambito di definizione ben preciso; la parte di responsabilità contrattuale sarà invece limitata alle sole, eventuali, clausole aggiuntive inserite dalla stazione appaltante.

Notevolmente diversa è la situazione nei lavori privati, in quanto non esiste una legge specifica che permetta di circoscrivere l'ambito extracontrattuale; la base di partenza è quindi incerta e non sarà facile differenziare nettamente le clausole contrattuali. Data quindi per scontata l'esistenza di un conferimento d'incarico professionale anche in ambito privato, la figura dell'assicuratore sarà ovviamente molto più restia verso la responsabilità contrattuale che non su quella extracontrattuale.

3.2 Aspetti da valutare

3.2.1 Oggetto dell'assicurazione

La differenza tra un'assicurazione RC “normale” e una “professionale” sta nel fatto che l'oggetto dell'assicurazione deve contemplare il risarcimento del danno anche patrimoniale (cioè non solo a persone o a cose) causato a terzi, compreso tra questi il committente, nell'esercizio dell'attività che il professionista svolge o ha svolto.

3.2.2 Esclusioni e limitazioni

Le esclusioni e/o limitazioni di solito sono un aspetto rilevante da valutare all'atto della sottoscrizione della polizza, e solo il professionista, in quanto diretto interessato, è in grado di valutare l'entità, il “valore” e il tipo di rischi per i quali si deve assicurare.

La prima di queste limitazioni potrebbe riguardare la garanzia dei *danni all'opera*, che sono, palesemente, i casi più frequenti di contestazione e quindi di sinistro; una garanzia limitata alla sola “rovina totale o parziale” è fortemente limitativa, così come una limitazione della garanzia accessoria di “mancata rispondenza dell'opera” sia in termini di massimale coperto sia in termini di limiti temporali di pochi mesi dall'ultimazione dei lavori o dal collaudo entro i quali deve manifestarsi il difetto.

Altra possibile limitazione riguarda il *danno diretto* (le perdite patrimoniali subite dal terzo non direttamente dal danno ma in conseguenza di questo), il cui onere può essere anche consistente; consiste nel danneggiamento o nella distruzione totale o parziale di materia (cioè delle cose assicurate: fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamenti, merci) dovuta all'azione diretta di uno degli eventi garantiti in polizza. A seconda del fatto che una polizza sia "all risks" o "rischi nominati" la gamma degli eventi garantiti sarà più o meno ampia.

Da valutare vi sono anche i *danni immateriali diretti*, cioè connessi direttamente ad eventi garantiti in polizza subiti da cose il cui valore differisce dal costo puramente materiale delle stesse. Se per esempio, a seguito di un evento sono andati distrutti anche alcuni hard-disk (danno diretto) sui quali erano memorizzati elementi identificativi di fornitori e importanti clienti, il danno effettivo non consiste tanto nella perdita del valore di questi ultimi, quanto piuttosto nella distruzione dei dati in essi contenuti (danno immateriale). Questi danni non sono mai compresi in garanzia automaticamente.

Vi sono poi i *danni immateriali indiretti*, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle cose assicurate e che sono conseguenza indiretta di un evento garantito in polizza. Tali non sono solo quelli da inattività parziale o totale, ma anche quelli da impossibilità di ricostruire o rimpiazzare il bene, da cambiamenti di costruzione, macchinario, lay-out produttivo per effetto di leggi o norme, da distruzione di merci già vendute, da mancato godimento o locazione a terzi, gli oneri di urbanizzazione, le spese di demolizione e sgombero, ecc...

3.2.3 Franchigia e scoperto

La franchigia è normalmente indicata in valore assoluto (es.: 1.000,00 euro) e consente di avere un riferimento certo dell'importo che l'Assicurato dovrà corrispondere a proprio carico. Può sembrare ovvio che l'ideale sia mantenere ai livelli minimi possibili l'entità della franchigia, ma questo non è per nulla scontato, poiché più è basso l'importo per la franchigia più è elevato il tasso e quindi il costo (premio) della polizza. La migliore soluzione (in tutti i tipi di assicurazione) è quella che prevede la franchigia più alta sopportabile possibile.

Lo scoperto è invece la parte del danno, indicata in percentuale e stabilita contrattualmente, che resta obbligatoriamente a carico dell'assicurato; solitamente è indicato un minimo fisso; in alcuni contratti, invece, può essere invece espressa in valore assoluto o integrata/sostituita con una franchigia, con cui può anche coesistere. Normalmente viene convenuto in polizza per specifiche situazioni di rischio oppure per imporre all'assicurato alcune norme comportamentali da porre in atto per ridurre l'esposizione al rischio; quindi è bene contrattualizzare, oltre al minimo previsto anche un valore massimo ragionevole.

3.2.4 Responsabilità solidale

Una limitazione di garanzia non eludibile è quella relativa alla Responsabilità solidale; forse la meno compresa. L'ambito è inquadrato negli art. 1292 e seguenti e art. 2055 CC; la norma dice in sostanza che, laddove la legge (o un contratto o una sentenza) prevede la responsabilità solidale, è in facoltà del creditore di "scegliersi" uno dei debitori (il più abbiente, il più "assicurato" o quello che lui ritiene più idoneo) per farsi pagare quello che gli altri non possono o non vogliono pagare. Poi questo potrà agire in rivalsa per ottenere quanto anticipato per conto altrui.

In parole povere, per quel che riguarda l'ambito professionale, questo significa che se il professionista è condannato al risarcimento in solido con altri (appaltatore, fornitore, altro professionista) può essere costretto dal creditore a saldare il conto per intero (con rivalsa successiva) ma l'assicuratore rimborserà soltanto la quota di debito a suo carico (legittimamente, poiché la polizza non può coprire anche le responsabilità altrui). E, come si vedrà più avanti, questa situazione costituirà presunzione di conflitto di interessi nella gestione della vertenza.

Si riporta qui integralmente un estratto su *Edilizia e Territorio* del 14/11/2013, a cura della Dott. Lazzini.

Per garantirsi sulla responsabilità prevista dall'articolo 1669 del codice civile è necessario che la polizza contenga una clausola atta a impegnare l'assicuratore al pagamento del danno, salvo poi rivalersi sugli altri corresponsabili. Altrimenti il rischio è di rimanere scoperti. Gli esempi.

Polizze professionali: occhio alle clausole sul vincolo di solidarietà. Per garantirsi sulla responsabilità solidale per vizi della costruzione prevista dall'articolo 1669 del codice civile è necessario che la polizza contenga una clausola atta a impegnare l'assicuratore al pagamento del danno, salvo poi rivalersi sugli altri corresponsabili. Altrimenti il rischio è di rimanere scoperti. L'articolo 1669 del codice civile prevede che l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente per vizi o difetti della costruzione verificati entro 10 anni dalla conclusione dell'opera.

Secondo numerose sentenze della Corte di Cassazione, questa particolare responsabilità pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l'interesse alla sicurezza dell'attività edificatoria, allo scopo di preservare l'incolumità delle persone. Conseguentemente, l'azione di responsabilità prevista da detta norma ha natura extracontrattuale e, sorge non dal contratto di appalto, ma dal puro e semplice fatto di avere costruito l'immobile.

Nel caso in cui l'opera eseguita in appalto presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Attenzione: neanche il direttore dei lavori risulta immune alla responsabilità prevista dall'articolo 1660 del codice civile.

Ma non solo. La natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a un fatto loro imputabile. In conclusione quindi l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, quando con le rispettive azioni od omissioni concorrono a produrre uno degli eventi dannosi indicati nell'art.1669 c.c., si rendono responsabili dell'unico illecito extracontrattuale, e rispondono del danno cagionato. Questo significa che ognuno dei responsabili potrebbe trovarsi di fronte al rischio di dover pagare l'intero danno, salvo il diritto a rivalersi nei confronti degli altri corresponsabili. Il punto è che esistono assicurative che non coprono la corresponsabilità. Un esempio è una clausola di questo tenore: «L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.» oppure «L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà».

Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza 20322/2012), stabilendo che «nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato», "ma concerne l'intera obbligazione". In conclusione, questa è la corretta clausola di polizza: "Fermo restando gli altri termini, limiti, articoli, e condizioni contenuti nella polizza, o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall'assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili".

3.2.5 Validità

Quali eventi, e avvenuti quando, sono coperti dall'assicurazione professionale? Quando circoliamo in auto, il momento del sinistro è definibile in termini di giorno, ora, minuto e, volendo, anche secondo. Dunque, la polizza interessata è senza dubbio quella che decorre almeno da un minuto prima e scade almeno un minuto dopo.

In campo professionale la questione della decorrenza temporale solitamente è più complicata. Raramente il fatto si verifica nel momento stesso in cui si è verificato l'errore attribuibile al professionista; a volte tra i due momenti trascorrono anche anni.

La maggior parte delle polizze attuali adotta la formula chiamata *claims made* che prende a riferimento il momento in cui perviene all'assicuratore la denuncia di sinistro a seguito di una qualche segnalazione e quindi, implicita o esplicita, di una richiesta di risarcimento.

Sono quindi compresi i sinistri denunciati nel periodo stesso in cui la polizza è in vigore (effetto-scadenza) o lo è stata precedentemente senza soluzione di continuità. Ma, se l'evento (errore, negligenza, ecc.) che ha causato il danno risale ad un momento ancora precedente? Allora è indispensabile che la polizza preveda un periodo, il più esteso possibile (massimo 10 anni), di retroattività (previa dichiarazione di non conoscenza di fatti suscettibili di motivare richieste risarcitorie).

A questo proposito va ricordato, per giustificare i 10 anni, che la responsabilità dell'ingegnere si configura in genere come di natura contrattuale nei confronti del committente e di tipo extracontrattuale nei confronti di terzi (anche se non è quasi mai da escludere la coesistenza delle due tipologie di responsabilità). La prescrizione è decennale nel primo caso e quinquennale nel secondo caso e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In caso di responsabilità penali poi, la prescrizione decorre dal momento del verificarsi del reato e quindi può estendersi ben oltre i dieci anni anche con riferimento all'eventuale obbligo risarcitorio alle parti civili ad esso conseguente.

Si riporta in particolare il caso in cui i difetti da segnalare siano di tipo strutturale. La responsabilità del professionista va fatta valere, in causa, entro il termine di 10 anni dal compimento dell'opera; tuttavia, nello stesso tempo, il proprietario dell'immobile deve anche rispettare, contemporaneamente, il termine di decadenza di un anno dalla scoperta del difetto: entro tale scadenza, infatti, deve denunciare il vizio al costruttore. Non basta quindi scoprire il vizio e che esso si sia manifestato entro 10 anni dall'ultimazione dell'immobile (periodo entro il quale opera la garanzia del costruttore); il vizio va anche denunciato all'appaltatore entro 1 anno dalla sua scoperta. Se poi un vizio viene scoperto pochi mesi prima della scadenza del decennio occorre contestare l'errore entro il predetto termine di 10 anni anche nel caso in cui i 12 mesi scadano più tardi. Per il calcolo del termine di un anno di decadenza per far valere i vizi, il giorno iniziale coincide con quello in cui il committente ha consapevolezza piena dell'esistenza dei vizi denunciati, della loro gravità e della responsabilità dell'appaltatore, del progettista o del direttore lavori. Per cui, se il committente (in genere il privato) non è professionalmente dotato di cognizioni specialistiche, giurisprudenza costante fa decorrere il termine di un anno da quando, con il deposito di una perizia antecedente la lite (accertamento tecnico), si ha consapevolezza dell'entità dei vizi: non bastano, infatti, semplici sospetti. Quando i difetti sono di tipo strutturale, non ha rilevanza la circostanza che il committente abbia fatto eseguire specifiche rifiniture o modifiche ad elementi accessori (ad esempio, tramezzi interni): prevalgono, infatti, i difetti di tipo strutturale. Si veda Cass. sent. n. 13882 del 18.06.2014 e art. 1669 CC.

Di fronte a questo quadro normativo non troppo chiaro, è quindi importante che il professionista cerchi di tutelarsi adeguatamente, almeno con riguardo all'obbligo risarcitorio conseguente alla responsabilità civile, mediante la stipula di idonea polizza con retroattività illimitata che copra eventuali errori dall'inizio dell'attività libero professionale. Tale copertura assicurativa, obbligatoria dal 15/08 u.s., dovrà essere mantenuta attiva per tutto il periodo di svolgimento attivo della libera professione. Al cessare, per qualsiasi motivo, dell'attività libero professionale sarà parimenti opportuno stipulare una postuma di adeguata durata per tutelarsi contro eventuali richieste di risarcimento successive alla cessazione dell'attività ma riferite ad errori precedenti alla stessa.

3.2.6 *Garanzia postuma*

Il momento in cui il professionista decide di andare in pensione dovrebbe essere anche quello in cui può finalmente stare tranquillo. In teoria però, per quanto visto nel capitolo precedente, per altri 10 anni potrebbero ancora arrivare chiamate dall'assicurazione, magari tramandate anche agli eredi.

La soluzione (unica) è data dalla clausola della *garanzia postuma*. Le compagnie la concedono con ritrosia, e anche quando la concedono, bisogna fare attenzione perché potrebbe essere condizionata all'approvazione della Compagnia stessa (come dire: te la do se non ti serve e non te la do se ti serve, per esempio se hai già avuto problemi in passato). Inoltre, è bene che il costo sia prestabilito all'inizio e non da contrattare al termine della polizza.

3.2.7 *Denuncia, gestione della pratica e spese legali*

Un primo doveroso approfondimento riguarda il tema della insorgenza dell'obbligo di denuncia di sinistro. Non vi è dubbio che tale obbligo si configuri nel momento in cui si riceve ufficialmente (lettera, fax, mail, raccomandata) una contestazione o un preavviso di contestazione di attribuzione di responsabilità per un errore di progetto o di attività successiva (direzione lavori, collaudo o altro). A maggior cautela, tuttavia, la denuncia cautelativa (che non comporta penalizzazioni tipo bonus/malus) sarebbe consigliabile anche in caso di contestazioni verbali che comportino interventi nel corso dei lavori. Ciò tenendo presente che, all'atto della successiva contestazione ufficiale si fa spesso riferimento ai precedenti della questione e questo può mettere in allarme la Compagnia. La denuncia del sinistro fatta solo al ricevimento dell'atto di citazione può dar luogo quindi a riserve da parte dell'assicuratore.

In ogni caso, la denuncia non si deve limitare alla trasmissione pura e semplice della lettera di contestazione (o, addirittura, dell'atto di citazione); quest'ultima trasmissione infatti non costituisce adempimento dell'obbligo di denuncia del sinistro, che si assolve solo con un'informativa più esauriente, contenente, tra l'altro:

- la descrizione del fatto contestato;
- la precisazione del rapporto professionale interessato;
- le considerazioni del professionista in ordine alla effettiva responsabilità o meno;
- la valutazione approssimativa del danno conseguente;
- ogni altra informazione utile.

Un argomento dibattuto e spesso controverso è la copertura delle spese legali. Questa è demandata a polizze specifiche emesse da Compagnie di assicurazioni specializzate che operano solo in questo campo.

Ovviamente la questione non riguarda le cosiddette "spese di giudizio" (da rimborsare allo Stato) né quelle della controparte, poiché, in caso di soccombenza queste fanno parte del risarcimento del danno al terzo che è l'oggetto dell'assicurazione, ma riguarda le spese della propria difesa.

L'equivoco nasce dal fatto che la clausola in questione prevede che la Compagnia di assicurazioni, in quanto palesemente interessata all'esito della vertenza, ha la facoltà di assumere direttamente la gestione della vertenza, assumendosene, in tal caso, anche i costi; ma facoltà non è sinonimo di obbligo contrattuale.

Occorre anche dire che l'assicuratore ha a facoltà di riconoscere, entro certi limiti, il rimborso delle spese di difesa, purché non venga chiamato in giudizio a manleva, come invece avviene spesso per garantirsi l'immediata traslazione dell'onere risarcitorio risultante dall'eventuale condanna.

Bibliografia e sitografia

Materiale disponibile sul sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo

Avv. Veronica Scotti - *Profili civilistici della responsabilità professionale*

Avv. Raffaele Bergaglio - *La responsabilità dell'ingegnere; possibili implicazioni penali nella professione*

D.Min. Infrastrutture 14/01/2008 (NTC2008) e Circolare esplicativa C.S.LL.PP. n° 617 del 02/02/2009 (Circ617)

Materiale disponibile sul sito www.assicurazioni.it

Edilizia e territorio - quotidiano de IlSole24Ore

Codice civile italiano

Codice penale italiano

Materiale disponibile sul sito www.ediltecnico.it

Marco Agliata - *Guida essenziale alla direzione dei lavori* - Maggioli editore

Avv. Pierfrancesco Zen - *La Direzione dei lavori*

Centro Studi CNI - *L'assicurazione professionale dell'ingegnere*

Materiale disponibile sul sito www.ingenio-web.it

Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana

Sede legale: Statale Valsesia, 20 - 13035 Lenta (VC)
Tel. (+39) 331 2696084

Sede operativa: Via Chieti, 8 - 20154 Milano
segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it
redazioneweb@ingegneriasismicaitaliana.it

www.ingegneriasismicaitaliana.com



 @AssociazioneISI

 Ingegneria Sismica Italiana

 Associazione ISI
Ingegneria Sismica Italiana